

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI TORINO – D. LGS.
446/1997**

**TITOLO III – GESTIONE DELLE
ENTRATE**

Omissis...

**ARTICOLO 13 – VERSAMENTI E
RIMBORSI**

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.

2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.

3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (18).

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da

**REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI TORINO – D. LGS.
446/1997**

**TITOLO III – GESTIONE DELLE
ENTRATE**

Omissis...

**ARTICOLO 13 – VERSAMENTI E
RIMBORSI**

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione dei crediti e al rimborso dei debiti, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascuna somma, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.(28)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, nel caso di accertamento, di iscrizione a ruolo o di riscossione dei crediti, qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.(28)

3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (18).

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da

<p>parte del contribuente (18).</p> <p>5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.</p> <p>6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.</p> <p>Omissis ...</p> <p>TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI</p> <p>ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)</p> <p>1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (24) prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (25).</p> <p>In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <p><u>a) Ambito di applicazione</u> L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si</p>	<p>parte del contribuente (18).</p> <p>5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.</p> <p>6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.</p> <p>Omissis ...</p> <p>TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI</p> <p>ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)</p> <p>1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (24) prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (25).</p> <p>In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:</p> <p><u>a) Ambito di applicazione</u> L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si</p>
--	--

<p>estende a quelli di liquidazione. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto; - come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente. <p>Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.</p> <p><u>b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione</u></p> <p>Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (6). L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.</p> <p>Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.</p> <p><u>c) Atto di accertamento con adesione</u></p> <p>Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.</p> <p>Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.</p>	<p>estende a quelli di liquidazione. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto; - come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente. <p>Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.</p> <p><u>b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione</u></p> <p>Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (6). L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.</p> <p>Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.</p> <p><u>c) Atto di accertamento con adesione</u></p> <p>Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.</p> <p>Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.</p>
--	--

<p>Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale. La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.</p> <p><u>d) Perfezionamento della definizione</u> Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data. Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella. Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.</p> <p>e) Effetti della definizione All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione. L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente</p>	<p>Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale. La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.</p> <p><u>d) Perfezionamento della definizione</u> Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data. Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella. Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.</p> <p>e) Effetti della definizione All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione. L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente</p>
--	--

irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un *quarto* del minimo.
L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.

Omissis ...

Note:

- (1) Legge 241/1990 – Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
- (2) D.Lgs. 77/1995 – Capo III - Sezione 1[^] – Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.
- (3) D.Lgs. 446/1997 – Art. 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
- (4) (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.
- (6) D.Lgs. 218/1997 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
- (7) (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 – Istituto dell'autotutela.
- (9) Legge 662/1996 – Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.
- (10) Legge 449/1997 – Possibilità di regolamentare l'istituto del concordato.
- (11) Legge 28/1999 – Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
- (12) Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
- (13) D.Lgs. 267/2000 – Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
- (14) D.Lgs. 446/1997 – Riordino della disciplina dei

irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un **terzo (27)** del minimo.
L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.

Omissis ...

Note:

- (1) Legge 241/1990 – Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
- (2) D.Lgs. 77/1995 – Capo III - Sezione 1[^] – Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.
- (3) D.Lgs. 446/1997 – Art. 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
- (4) (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.
- (6) D.Lgs. 218/1997 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
- (7) (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 – Istituto dell'autotutela.
- (9) Legge 662/1996 – Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.
- (10) Legge 449/1997 – Possibilità di regolamentare l'istituto del concordato.
- (11) Legge 28/1999 – Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
- (12) Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
- (13) D.Lgs. 267/2000 – Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
- (14) D.Lgs. 446/1997 – Riordino della disciplina dei

<p>tributi locali.</p> <p>(15) Articolo 3, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Individuazione delle entrate.</p> <p>(16) Articolo 9, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Attività di verifica e controllo.</p> <p>(17) Articolo 21, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Dilazione e sospensione del pagamento.</p> <p>(18) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).</p> <p>(19) D. Lgs. 46/1999 – Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.</p> <p>(20) Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.</p> <p>(21) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.</p> <p>(22) Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E – Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province – D.Lgs. 446/97.</p> <p>(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209 – Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 11, comma 5, della Legge 212/2000.</p> <p>(24) Legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali".</p> <p>(25) Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di entrate".</p> <p>(26) Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.</p>	<p>tributi locali.</p> <p>(15) Articolo 3, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Individuazione delle entrate.</p> <p>(16) Articolo 9, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Attività di verifica e controllo.</p> <p>(17) Articolo 21, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Dilazione e sospensione del pagamento.</p> <p>(18) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).</p> <p>(19) D. Lgs. 46/1999 – Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.</p> <p>(20) Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.</p> <p>(21) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.</p> <p>(22) Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E – Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province – D.Lgs. 446/97.</p> <p>(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209 – Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 11, comma 5, della Legge 212/2000.</p> <p>(24) Legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali".</p> <p>(25) Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di entrate".</p> <p>(26) Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.</p> <p>(27) Legge 220/2010 – art. 1, comma 18, lett. A) – accertamenti e sanzioni.</p> <p>(28) D.L. 16/2012 – art. 3 commi 10 e 11.</p>
--	--